



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 28 DEL 30-06-2021

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione tariffe e riduzioni covid per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, nei modi di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIERSIMONI ALESSIO	P	CANNELLA ANTHONY	P
LANCIOTTI ALESSANDRA	P	LELLI REMO	P
LUCIANI DANIELA	P	COGNIGNI GRAZIANO	P
SPINA LUCIO	P	SBAFFONI VALERIO	P
BRUTTI STEFANO	P	VAGNONI LUCA	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	P	POMILI MARIA TERESA	P
SACCHINI ELEONORA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, con l'utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___ il Comune di Cupra Marittima ha preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 validato da ATO ATA 5 Ascoli Piceno con Decreto n. 13 del 14/06/2021 da sottoporsi a ratifica;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario validato da ATO ATA 5 Ascoli Piceno si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.173.986,00 al lordo delle detrazioni di cui all'art. 1 comma 1.4 della determina ARERA n. 02/2020, che il Comune dovrà coprire integralmente con la

tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Cupra Marittima un incremento nella misura del 2,2% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 ;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 1.170.966,00, iva compresa, al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI di cui € 633.814 per costi variabili ed € 537.717 per costi fissi;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27 aprile 2020 con la quale il Comune di Cupra Marittima ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato senza tener conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 in quanto coperto con il fondo Covid per esercizio funzioni fondamentali anno 2020;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo per l'anno 2021, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.170.986,00 e comprende i costi fissi, pari a 538.671,00, ed i costi variabili, pari a 635.314,00;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza

nella misura del 51,50% per le utenze domestiche e del 48,50% per le utenze non domestiche;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati :

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,86	1,20
2	0,94	1,80
3	1,02	1,85
4	1,10	2,12
5	1,17	2,69
6 o più	1,23	3,05

Dato atto che i suddetti coefficienti Kb non rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 ma comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124), in particolare:

	Kb min	Kb max	Ps	Kb(n)	
UTENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,60	1,00	150%	1,20	SUPERIORE AL MASSIMO
UTENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	1,40	1,80	100%	1,80	SUPERIORE AL MASSIMO
UTENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1,80	2,30	10%	1,85	SUPERIORE AL MASSIMO
UTENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	2,20	3,00	-10%	2,12	INFERIORE AL MINIMO
UTENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	2,90	3,60	-30%	2,69	INFERIORE AL MINIMO
UTENZA DOMESTICA 6 OCCUPANTI	3,40	4,10	-50%	3,05	INFERIORE AL MINIMO

E ciò al fine di contenere l'aumento della tassa rifiuti per le famiglie più numerose;

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,430	3,980
2	Cinematografi e teatri	0,460	4,250
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,430	4,000
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,740	6,780
5	Stabilimenti balneari	0,450	4,110
6	Esposizioni, autosaloni	0,445	4,070
7	Alberghi con ristorante	1,590	14,670
8	Alberghi senza ristorante	1,190	10,980
9	Case di cura e riposo	0,890	8,210
10	Ospedale	0,820	7,550

11	Uffici, agenzie	1,470	13,550
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,860	7,890
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,220	11,260
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,200	11,030
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,860	7,900
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,590	14,630
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,120	10,320
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,740	6,800
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,870	8,020
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,605	5,565
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,655	6,050
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,250	29,930
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,670	24,600
24	Bar, caffè, pasticceria	2,450	22,550
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,670	13,720
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,450	13,700
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,670	38,900
28	Ipermercati di generi misti	2,450	13,510
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,670	32,000

30	Discoteche, night-club	0,849	7,80
----	------------------------	-------	------

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e in generale sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede: *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non*

domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Cupra Marittima la somma di 63.681,00 euro;

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente :

a. Riduzione pari all'80% della parte fissa e variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche annuali classificate ai sensi dell'allegato B del vigente regolamento tari:

attività 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Attività 2 Cinematografi e teatri

Attività 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (parte) riduzione riservata unicamente alle sale banchetti per cerimonie intese come tali le attività aperte solo in occasioni di feste, ricorrenze, cerimonie da attestarsi tramite autocertificazione ;

attività 30 discoteche, night club

b. Riduzione pari al 45% della parte fissa e variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche annuali classificate ai sensi dell'allegato B del vigente regolamento tari:

attività 6 Esposizioni, autosaloni

attività 7 alberghi con ristorante

attività 8 alberghi senza ristorante

attività 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

attività 15 negozi particolari quali tende, filatelia, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

attività 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbiere, estetista

attività 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (ad eccezione delle attività rientranti nella riduzione di cui al punto a)

attività 23 mense, birrerie, amburgherie

attività 24 bar, caffè, pasticceria

attività 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (parte) riduzione riservata solo alla vendita di piante e fiori;

c. Riduzione pari al 35% della parte fissa e variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche annuali classificate ai sensi dell'allegato B del vigente regolamento tari:

attività 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

attività 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto

attività 20 attività industriali con capannoni di produzione

attività 21 attività artigianali di produzione beni specifici

d. Riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche stagionali (ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento Tari) così come classificate nell'allegato B del citato regolamento :

attività 7 alberghi con ristorante

attività 8 alberghi senza ristorante

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative in deroga a quanto disposto dall'articolo 29 del vigente Regolamento Tari;

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 27/04/2020, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n....del...;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

.
»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 30-06-2021 - Comune di Cupra Marittima

Acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1 , lettera b, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 147/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Relaziona il SINDACO;

Interviene il consigliere VAGNONI LUCA il quale segnala l'aumento dei costi per il servizio gestione rifiuti; inoltre chiede di sapere il motivo per cui non sono state ancora attivate le isole ecologiche; chiede infine una riduzione anche per le utenze non domestiche;

Interviene il SINDACO, annunciando che le isole ecologiche sono in consegna tra breve; prosegue precisando che il PEF rifiuti è aumentato ma è importante evidenziare che è cambiato il metodo di calcolo. Per molte categorie la tariffa diminuisce e per le utenze non domestiche vi è il sostegno con il fondo COVID-19 . L'Attenzione dell'Amministrazione Comunale è sempre rivolta al sostegno della famiglia e delle attività economiche; alle famiglie sarà erogato un contributo per affrontare le difficoltà dell'attuale momento storico.

Con la seguente votazione legalmente espressa in forma palese per appello nominale:

PRESENTI n. 13

VOTANTI n. 13

FAVOREVOLI n. 10

ASTENUTI n. 0

CONTRARI n. 3 (Vagnoni Luca, Cognigni Graziano, Sbaffoni Valerio)

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA E VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con	quota fissa €/mq	quota variabile €
a) una persona	0,74	78,31
b) due persone	0,81	117,47
c) tre persone	0,89	120,73
d) quattro persone	0,95	138,35
e) cinque persone	1,01	175,55

f) sei o più persone	1,06	199,05	
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>			
Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.		Fisso €/mq	Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,65	0,77
2	Cinematografi e teatri	0,70	0,82
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,65	0,78
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,12	1,31
5	Stabilimenti balneari	0,68	0,80
6	Esposizioni, autosaloni	0,68	0,80
7	Alberghi con ristorante	2,41	2,8
8	Alberghi senza ristorante	1,81	2,13
9	Case di cura e riposo	1,35	1,59
10	Ospedale	1,24	1,46
11	Uffici, agenzie	2,23	2,63
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,30	1,53
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,85	2,18
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,82	2,14
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,30	1,53

16	Banchi di mercato beni durevoli	2,41	2,84
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,70	2,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,12	1,32
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,32	1,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	1,1
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,99	1,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,93	5,80
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,05	4,77
24	Bar, caffè, pasticceria	3,72	4,37
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,26	2,660
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,261	2,66
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,42	7,54
28	Ipermercati di generi misti	2,23	2,62
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,28	6,20
30	Discoteche, night-club	1,29	1,47

2) di approvare le seguenti riduzioni:

a. Riduzione pari all'80% della parte fissa e variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche annuali classificate ai sensi dell'allegato B del vigente regolamento tari:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 30-06-2021 - Comune di Cupra Marittima

attività 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Attività 2 Cinematografi e teatri

Attività 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (parte) riduzione riservata unicamente alle sale banchetti per cerimonie intese come tali le attività aperte solo in occasioni di feste, ricorrenze, cerimonie da attestarsi tramite autocertificazione ;

attività 30 discoteche, night club

b. Riduzione pari al 45% della parte fissa e variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche annuali classificate ai sensi dell'allegato B del vigente regolamento tari:

attività 6 Esposizioni, autosaloni

attività 7 alberghi con ristorante

attività 8 alberghi senza ristorante

attività 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

attività 15 negozi particolari quali tende, filatelia, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

attività 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetista

attività 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (ad eccezione delle attività rientranti nella riduzione di cui al punto a)

attività 23 mense, birrerie, amburgherie

attività 24 bar, caffè, pasticceria

attività 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (parte) riduzione riservata solo alla vendita di piante e fiori;

c. Riduzione pari al 35% della parte fissa e variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche annuali classificate ai sensi dell'allegato B del vigente regolamento tari:

attività 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

attività 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto

attività 20 attività industriali con capannoni di produzione

attività 21 attività artigianali di produzione beni specifici

e. Riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche stagionali (ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento Tari) così come classificate nell'allegato B del citato regolamento :

attività 7 alberghi con ristorante

attività 8 alberghi senza ristorante

3) di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 2) sono stimate complessivamente in 63.681,00 euro e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

4) di prevedere che le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;

5) di prevedere che l'importo dell'agevolazione sarà portato in riduzione della somma dovuta a titolo di saldo TARI 2021 dai soggetti passivi aventi diritto considerando gli acconti versati. Nel caso di importo a credito la somma verrà portata in diminuzione sul pagamento della prima rata dell'anno 2022. In caso di cessazione dell'attività sarà riconosciuto un rimborso alle sole utenze che risultino essere in regola con il pagamento della Tari, in caso contrario sarà trattenuto a compensazione di tali debiti;

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % ;

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Quindi con successiva votazione legalmente espressa in forma palese per appello nominale:

PRESENTI n. 13

VOTANTI n. 13

FAVOREVOLI n. 10

ASTENUTI n. 0

CONTRARI n. 3 (Vagnoni Luca, Cognigni Graziano, Sbaffoni Valerio),

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 22,40.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 27 DELL'ANNO 15-06-2021
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22-06-021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-06-021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li, 15-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 15-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI